

## CONTRATTO

RELATIVO A \_\_\_\_\_

CIG \_\_\_\_\_

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, con sede legale in Breno (BS), Via Nissolina n. 2, C.F. e P.IVA 03775830981, in persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione, di seguito denominata anche solo per brevità "Azienda" giusta Delega attribuita con Decreto del Direttore Generale n. 826 del 28.12.2022.

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito denominata anche solo per brevità "Fornitore" giusta procura \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- a) con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura/ servizio di \_\_\_\_\_;
- b) in data \_\_\_\_\_ è stato pubblicato sul sito dell'Azienda l'avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva fase della procedura;
- c) in data \_\_\_\_\_ è scaduto il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera di invito inviata agli operatori economici selezionati in seguito all'avviso di cui al punto che precede;
- d) con verbale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata formulata la proposta di aggiudicazione della fornitura/servizio in oggetto nei confronti dell'operatore economico \_\_\_\_\_;
- e) le verifiche previste dalla vigente normativa in merito ai requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dall'operatore economico in fase di gara hanno avuto esito positivo;
- f) con determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, la fornitura/ il servizio oggetto di affidamento è stato quindi aggiudicato in via definitiva all'operatore economico \_\_\_\_\_, per un importo complessivo relativo al primo periodo contrattuale di \_\_\_\_\_ mesi pari ad € \_\_\_\_\_, IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali esclusi;
- g) con medesima determinazione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è determinato di procedere, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, alla sottoscrizione del contratto d'appalto con \_\_\_\_\_ per la durata di \_\_\_\_\_ mesi per l'importo complessivo di € \_\_\_\_\_ oltre IVA al \_\_\_\_\_% e oneri per la sicurezza da interferenze pari a € \_\_\_\_\_, con opzione di eventuale rinnovo per ulteriori mesi \_\_\_\_\_ e di proroga contrattuale per un periodo massimo di \_\_\_\_\_ giorni;
- h) all'atto dell'offerta il Fornitore ha dichiarato di voler procedere al subappalto\ di non procedere al subappalto;
- i) ai fini delle verifiche antimafia, il Fornitore è iscritto all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "White List") presso la Prefettura di \_\_\_\_\_;
- j) è pertanto intenzione delle parti disciplinare mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata gli obblighi relativi all'esecuzione del servizio\foritura in oggetto;

**Tutto ciò premesso, le Parti, così come in epigrafe rappresentate, concordano e stipulano quanto segue.**

### **Articolo 1 – Premesse e allegati**

- 1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
1.2 Tutti i documenti richiamati all'interno del presente contratto, materialmente allegati allo stesso, ne formano parte integrante e sostanziale.

### **Articolo 2 – Oggetto**

- 2.1 Il contratto ha per oggetto il servizio\ fornitura di \_\_\_\_\_.  
2.2 Le specifiche prestazioni oggetto del servizio\ fornitura sono quelle meglio dettagliate nella documentazione di gara nonché all'interno dell'offerta tecnica presentata in fase di gara dal Fornitore, che si allega al presente contratto.

### **Articolo 3 – Durata**

- 3.1 Il presente contratto ha una durata di mesi \_\_\_\_ a decorrere dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.  
3.2 La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, rispetto al termine indicato al comma che precede, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, per un periodo pari a \_\_\_\_ giorni. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni [in alternativa] a condizioni di più favorevoli per l'Azienda.  
3.3 Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi \_\_\_\_; in tal caso, l'Azienda esercita tale facoltà comunicandola al Fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.  
Eventuale 3.4 Collaudo

### **Articolo 4 – Importo contrattuale – revisione dei prezzi**

- 4.1 Il valore complessivo del contratto per il periodo di durata di \_\_\_\_ mesi è pari ad € \_\_\_\_ oltre IVA al \_\_\_\_ % e oneri per la sicurezza da interferenze pari a € \_\_\_\_.  
4.2 Il valore dell'eventuale proroga contrattuale di cui al comma 2 del precedente art. 3 è pari ad € \_\_\_\_, oltre IVA al \_\_\_\_% e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.  
4.3 Il valore dell'eventuale rinnovo di cui al comma 3 del precedente art. 3 è pari a € \_\_\_\_, oltre IVA al \_\_\_\_% e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.  
4.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva nei limiti di valore indicati all'interno del comma 2 del medesimo art. 60.  
4.5 Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del Codice, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere prodotti/servizi aggiuntivi. Detti prodotti/ servizi aggiuntivi sono descritti all'art. \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto.  
4.6 Il Fornitore è obbligato ad accettare l'esecuzione dei prodotti/servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 4.5; in caso di parziale o totale mancata attivazione degli stessi, il Fornitore non avrà nulla a che pretendere nei confronti dell'Azienda.  
4.7 L'importo complessivo dei prodotti/servizi aggiuntivi risulta essere pari a € \_\_\_\_, oltre IVA al \_\_\_\_ % e oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

### **Articolo 5 – Condizioni generali del servizio**

5.1 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al servizio/fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

5.2 Il Fornitore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in fase di gara nonché all'interno del presente contratto.

5.3 Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione della fornitura/servizio, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) nominato dall'Azienda.

5.4 Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Azienda di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura/ servizio.

### **Articolo 6 – Modalità di esecuzione della fornitura/ servizio**

6.1 L'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura/servizio di cui al presente contratto dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella documentazione di gara.

6.2 Il Fornitore sarà inoltre tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto proposto all'interno del Capitolato Tecnico/Disciplinare di Gara/ progetto tecnico presentato in fase di gara, il quale forma parte integrante e sostanziale – anche se non materialmente allegato – del presente contratto.

### **Articolo 7 - Garanzia definitiva**

7.1 Ai sensi degli artt. 53, comma 4, e 117 del Codice e dell'art. \_\_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante fideiussione assicurativa/bancaria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_ con validità pari alla durata del presente contratto, per un importo pari ad € \_\_\_\_\_. Detto importo è ridotto del \_\_\_\_% rispetto a quello richiesto in quanto il predetto Fornitore è in possesso della certificazione ISO 9001:2015 n. \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_ e ulteriormente ridotto del \_\_\_\_% per il possesso della certificazione \_\_\_\_\_ valida fino al \_\_\_\_\_.

7.2 L'Azienda può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese derivanti da eventuali prestazioni eseguite d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto per cause dipendenti dal Fornitore; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Azienda senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

7.3 La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al primo comma se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Azienda; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7.4 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell'Azienda, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

7.5 La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di corretta esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

## **Articolo 8 – Subappalto e clausola trasparenza e tracciabilità (T&T)**

8.1 Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto è consentito secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice e nei limiti di quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta. (oppure) Il Fornitore ha dichiarato di non avvalersi del subappalto per le prestazioni oggetto del presente contratto.

8.2 Obblighi dell'impresa e delle filiere dei subcontraenti: il Fornitore ed i subcontraenti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, il Fornitore ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Azienda, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 119 del Codice e quelle di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990.

8.3 L'Azienda, il Fornitore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontraenti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte del Fornitore.

L'Azienda si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Impresa che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

8.4 Tempi e modalità di trasmissione: la compilazione della scheda T&T a cura del Fornitore avviene contestualmente con la trasmissione all'Azienda della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

La validazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

8.5 Sanzioni e penali: a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della Scheda T&T da parte dell'Impresa è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

E' equiparato al caso dell'omessa trasmissione della Scheda T&T quello della trasmissione alla Azienda di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Azienda si riserva di darne notizia alle Autorità competenti.

Nel caso l'Azienda accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, art. 3 della L. n. 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00.

Nel caso l'Azienda accerti un ritardato invio della Scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all'1‰ del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Azienda accerti che la Scheda T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

## **Articolo 9 - Obblighi relativi al personale e alla sicurezza**

9.1 Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi derivanti da tutte le disposizioni relative al personale e alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla documentazione di gara e dalle normative vigenti in materia.

## **Articolo 10 - Controlli e verifiche dell'Azienda**

10.1 La vigilanza ed il controllo sull'organizzazione e gestione dei servizi competono all'Azienda che la svolgerà tramite il DEC, che potrà in ogni momento effettuare ispezioni per controllare che i servizi siano mantenuti ad un livello soddisfacente e, comunque, secondo gli standard di risultato previsti dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica dell'Impresa.

10.2 L'Azienda si riserva di individuare e applicare sistemi di misurazione del livello di qualità dei servizi attraverso indicatori, parametri ed altri metodi oggettivi, comunque da condividere nel merito con l'Impresa, in un'ottica di miglioramento continuo.

10.3 Le attività di verifica e controllo delle prestazioni avvengono secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice.

## **Articolo 11 – Fatturazione e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari**

11.1 Le fatture saranno emesse dal Fornitore con cadenza mensile, sulla base del canone derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara; si fa espresso ed integrale rinvio a quanto previsto all'art. \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto.

11.2 In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Azienda accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013, che determinerà la data di ricevimento del documento stesso.

11.3 Il pagamento delle fatture viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse dopo le opportune verifiche.

11.4 Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC); si precisa che l'Azienda, trasmesso il mandato di pagamento al Tesoriere, non è più responsabile né dei tempi di accredito né di eventuali commissioni applicate dalla banca.

11.5 Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell'Azienda dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo il Fornitore dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente appalto.

11.6 Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte del Fornitore o di eventuali subappaltatori, l'Azienda provvederà conformemente a quanto stabilito all'art. 11, comma 6, del Codice [eventuale, se prestata la garanzia definitiva] e, ove occorra, anche incamerando la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117, comma 3, del Codice.

11.7 Il Fornitore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

11.8 Il Fornitore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo.

11.9 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice CIG \_\_\_\_\_.

11.10 Ai fini del pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010, il Fornitore ha comunicato, mediante apposito modello fornito dall'Azienda tutti i dati richiesti dalla citata legge.

## **Articolo 12 - Inadempimenti e penalità**

12.1 Il Fornitore sarà tenuto, nei confronti dell'Azienda, ex art. 1453 e seguenti del codice civile, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute o quanto previsto dalla normativa, come previsto nel capitolato speciale d'appalto.

12.2 L'applicazione delle sanzioni pecuniarie è di competenza dell'Azienda che vi provvede con atto formale secondo quanto disposto nel capitolato speciale d'appalto. Ove si verificano inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Azienda applicherà direttamente al Fornitore le sanzioni pecuniarie previste dall'art. \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto.

12.3 Qualora l'importo delle penali applicate risultasse pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, l'Azienda avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di appalto.

12.4 Ai sensi dell'art. \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto, il Fornitore ha consegnato prima della firma del contratto copia della polizza assicurativa e relativa quietanza di pagamento del premio di polizza, nel rispetto dei massimali richiesti al richiamato art. \_\_\_\_ del capitolato.

12.5 Il Fornitore si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Azienda qualsiasi variazione al testo della polizza.

12.6 Il Fornitore si impegna a fornire, ad ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.

## **Articolo 13 - Risoluzione contrattuale**

13.1 L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto e, in generale, secondo quanto previsto dall'art. 122 del Codice.

## **Articolo 14 - Trattamento dei dati personali**

14.1 Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui siano venute a conoscenza relativamente all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679 al D.Lgs. 101/2018.

14.2 L'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa ex art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (di seguito RGPD) che i dati personali del Fornitore saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'Azienda e trattati dal personale della stessa nominati incaricati del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD.

14.3 I dati personali del Fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il Fornitore potrà richiedere l'accesso agli stessi, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. del RGPD).

14.4 Il Fornitore può prendere visione dell'informativa completa, che trova sul sito internet dell'Azienda.

14.5 Il Fornitore si impegna a svolgere le attività oggetto di contratto con la massima diligenza e correttezza, nel rispetto della riservatezza di tutti i fatti, le attività ed i documenti inerenti il Titolare del trattamento e di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

14.6 I dati personali comunicati dal Titolare del trattamento al Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimangono di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione e non potranno essere utilizzati dal Fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplina i rapporti tra le parti.

Eventuale 14.7 Il Fornitore viene designato con il presente contratto, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, comma 3, del RGPD.

14.8 In qualità di Responsabile, Il Fornitore è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal RGPD e dalle vigenti disposizioni nazionali, nonché all'osservanza degli obblighi verso il Titolare del trattamento, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso come individuate nell'atto

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Valcamonica</p>	<p><b>CONTRATTO</b></p> <p>SCRITTURA PRIVATA</p>	<p><b>M AGRM 025</b></p> <p><b>Rev. 02</b></p> <p><b>Pag. 7 di 9</b></p> <p>01.07.2023</p>
--	--	--

allegato al presente contratto (Accordo per il trattamento dei dati personali) di cui costituisce parte integrante e che potranno essere soggette a modifiche e/o integrazioni a seguito di disposizioni comunitarie e nazionali.

14.9 Inoltre il Fornitore si impegna, a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiono le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

### Articolo 15 - Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

### Articolo 16 – Rinvio

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, a quanto previsto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in fase di gara ed alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Breno, li \_\_\_\_\_

Per la ASST della Valcamonica  
Il Direttore SC Gestione Acquisti  
(Provveditorato-Economato)

(\_\_\_\_\_)  
*F.to digitalmente*

Per \_\_\_\_\_

Nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile il Fornitore dichiara di accettare espressamente le previsioni di cui agli articoli 3 (Durata), 4 (Importo contrattuale – revisione dei prezzi), 8 (Subappalto e clausola trasparenza e tracciabilità (T&T), 11 (Fatturazione e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari), 12 (Inadempimenti e penalità), 13 (Risoluzione contrattuale e) e 15 (Foro competente).

Letto, confermato e sottoscritto.

Per \_\_\_\_\_

Nella persona di \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

*F.to digitalmente*

Imposta di bollo assolta in modalità [inserire la modalità] per un importo pari ad € \_\_\_\_, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato I.4 del D.lgs n. 36/2023.

Oppure, il presente contratto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato I.4 del D.lgs n. 36/2023.

Oppure Ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) il presente contratto non è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo.

Mod./ASST

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ASST Valcamonica</p>	<p><b>CONTRATTO</b></p> <p>SCRITTURA PRIVATA</p>	<p><b>M AGRM 025</b></p> <p><b>Rev. 02</b></p> <p><b>Pag. 8 di 9</b></p> <p>01.07.2023</p>
---	--	--

Il presente contratto viene registrato solo in caso d'uso

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate